

Codice A19080

D.D. 19 maggio 2015, n. 304

L.R. 38/2006 e s.m.i. art.5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art.17 - D.G.R. n.13-2089/2011 - D.G.R. n. 103-12937/2009. Approvazione degli schemi di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande. Societa' CONEDIA c.s.c., societa' SICURAZIENDA s.r.l., associazione APITFORMA, societa' ORION s.r.l.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, la quale all’articolo 17, comma 4, stabilisce che i corsi per il commercio alimentare possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio industria e artigianato e le loro aziende speciali, le associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e gli enti costituiti con il loro concorso, i centri di assistenza tecnica, nonché altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale;

vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” la quale all’articolo 5, comma 4, stabilisce che la Giunta regionale garantisce l’effettuazione dei corsi professionali e del relativo esame finale anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 9, della l.r. n. 28/1999 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 con la quale la Giunta regionale, in attuazione delle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., ha istituito il corso di formazione professionale valido per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;

vista la D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 con la quale la Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 38/2006 e s.m.i., ha istituito il corso obbligatorio, per ciascun triennio, di aggiornamento professionale rivolto ai titolari o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande;

visto che le succitate deliberazioni regionali dispongono che, ai fini della stipulazione della convenzione di cui agli articoli 17 e 5, l.l.r.r. n. 28/1999 e s.m.i. e n. 38/2006 e s.m.i., il soggetto interessato alla gestione del corso deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale e dichiarare:

- a) di essere già accreditato per le macrotipologie B e C presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006
- b) di avere comprovata esperienza formativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e/o nel comparto del commercio alimentare
- c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento dei corsi siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;

vista l’istanza del 2/04/2015 ns prot. n. 5245/A19080 del 2/04/2015 presentata dalla società CONEDIA c.s.c., con sede legale in Ivrea (TO), via Campo Sportivo, 9 (Allegato A);

vista l'istanza del 30/03/2015 ns prot. n. 4960/A19080 del 30/03/2015 presentata dalla società SICURAZIENDA s.r.l., con sede legale in Torino, via Frejus, 106 (Allegato B);

vista l'istanza del 27/03/2015 ns prot. n. 4877/A19080 del 27/03/2015 presentata dall'associazione APITFORMA, con sede legale in Torino, via Imperia, 2/A (Allegato C);

vista l'istanza ns prot. n.6340/A19080 del 23/04/2015 presentata dalla società ORION s.r.l., con sede legale in Gravellona Toce (VB), c.so Milano, 67(Allegato D).

Accertato che i soggetti succitati possiedono i requisiti sopra elencati, si provvede pertanto a stipulare con ciascuno di essi la convenzione per la gestione dei corsi in oggetto indicati, come dagli schemi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la L.R. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale",

determina

- di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa, le convenzioni per la gestione dei corsi di formazione professionale rivolti agli esercenti le attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, secondo gli schemi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con i seguenti soggetti:

- società CONEDIA c.s.c., con sede legale in Ivrea (TO), via Campo Sportivo, 9 (Allegato A);
- società SICURAZIENDA s.r.l., con sede legale in Torino, via Frejus, 106 (Allegato B);
- associazione APITFORMA, con sede legale in Torino, via Imperia, 2/A (Allegato C);
- società ORION s.r.l., con sede legale in Gravellona Toce (VB), c.so Milano, 67 (Allegato D).

- di stabilire che detti corsi di formazione non comportano oneri a carico della Regione;

- con la stipulazione delle convenzioni, gli enti gestori si impegnano ad erogare i corsi di formazione indicati in oggetto nel pieno rispetto della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 e della D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Claudio Marocco

visto:
Il Direttore regionale
Giuliana Fenu

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Bozza di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande

TRA

La **Regione Piemonte**, Cod. Fisc. 80087670016, rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Competitività del Sistema Regionale, dott.ssa Giuliana Fenu, nata a Torino il 24/04/1969, domiciliata ai fini della carica presso la sede regionale di Torino, via Pisano 6,

E

La **società CONEDIA s.c.s.** con sede legale in Ivrea (TO), via Campo Sportivo n. 9, P.IVA 10545380015, rappresentata dal sig. Marco Peretti, in qualità di rappresentante legale, nato a Glasgow (GB) l'11/04/1968 Cod. Fisc. (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Ivrea (TO), via Campo Sportivo, 9.

Premesso che:

- le leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., rispettivamente gli articoli 17 e 5, stabiliscono che la Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di formazione per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nonché per l'aggiornamento professionale degli operatori in attività nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti già operanti nel settore della formazione professionale e che detti corsi non comportano oneri a carico della Regione poiché posti a carico degli enti gestori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico dei partecipanti;
- con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 è stato istituito il corso di formazione professionale valido per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;
- con D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 è stato istituito il corso di formazione di aggiornamento professionale rivolto ai titolari di esercizio in attività (o loro delegati) nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande;
- le succitate deliberazioni regionali dispongono che, ai fini della stipulazione della convenzione di cui agli articoli 17 e 5, l.l.r. n. 28/1999 e s.m.i. e n. 38/2006 e s.m.i., il soggetto interessato alla gestione del corso deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale competente e dichiarare:

- di essere accreditato per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006;
 - di avere comprovata esperienza formativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e/o nel comparto del commercio alimentare;
 - che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento del corso sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l'istanza pervenuta in data 2/04/2015 ns prot. n. 5245/A19080 del 2/04/2015, successivamente integrata il 15/04/2015 ns prot. n. 5837/A19080 del 16/04/2015 è stata valutata positivamente,

si conviene e si stipula quanto segue,

Articolo 1

L'Amministrazione regionale individua quale ente per la gestione del corso in oggetto, la società CONEDIA s.c.s. con sede legale in Ivrea (TO), nel prosieguo denominata "ente gestore", P.IVA 10545380015, rappresentata dal sig. Marco Peretti, in qualità di rappresentante legale, nato a Glasgow (GB) l'11/04/1968 Cod.Fisc. (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Ivrea, via Campo Sportivo, 9.

Articolo 2

L'ente gestore dichiara di essere accreditato per le macrotipologie B e C, presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006.

Articolo 3

L'ente gestore si impegna a:

- gestire i corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto di quanto previsto dalle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n.103-12937 del 21/12/2009;
- attivare i corsi presso ciascuna delle sedi operative indicate all'articolo 4 del presente atto, previa comunicazione alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese, casella di posta elettronica "corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it", della data di avvio e fine corso, del programma didattico, dei docenti, della scheda di iscrizione, dell'elenco dei partecipanti, dell'autodichiarazione di aver richiesto e

ottenuto o non aver richiesto agevolazioni di parte pubblica per le attività formative in oggetto, di una sintetica relazione annuale illustrante le criticità riscontrate;

- comunicare alla casella di posta elettronica sopra indicata eventuali variazioni riguardanti le sedi elencate all'articolo 4 della presente convenzione.

Articolo 4

L'ente gestore dichiara di erogare i corsi di formazione presso le seguenti sedi:

- via Campo sportivo 9, Ivrea
- corso Ferrucci 77/10, Torino

Articolo 5

I corsi professionali oggetto della presente convenzione non comportano oneri a carico della Regione come stabilito dalle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i.

Articolo 6

E' responsabilità dell'ente gestore che eroga i corsi di formazione applicare puntualmente le disposizioni delle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n. 103-12937 del 21/12/2009. Le prescrizioni in esse indicate vanno affiancate e integrano quelle previste dalle l.l.r.r. n.38/2006 e s.m.i. e n.28/1999 e s.m.i..

Articolo 7

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli presso le sedi operative dell'ente gestore al fine di accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente atto.

Articolo 8

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte soltanto con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le variazioni riguardanti l'elenco del succitato articolo 4, che devono essere comunicate dall'ente gestore secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

Articolo 9

La presente convenzione produrrà gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente prorogata fino a nuove disposizioni in materia.

Le parti potranno in ogni caso recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10

Le parti dichiarano di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i..

L'ente gestore dichiara di acquisire dai soggetti partecipanti ai corsi il consenso al trattamento dei dati personali da parte della Regione Piemonte per le finalità espresse nella presente convenzione.

Articolo 11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

Articolo 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nelle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n. 103-12937 del 21/12/2009, nonché le norme dettate dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i. articolo 5 e dalla l.r. n. 28/1999 e s.m.i. articolo 17 sulla formazione professionale e, se applicabili, quelle del Codice Civile in materia contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Regione Piemonte

Il Direttore Regionale

Direzione Competitività del Sistema Regionale

dott. ssa Giuliana Fenu

CONEDIA s.c.s.

Il Legale Rappresentante

Marco Peretti

REGIONE PIEMONTE

Bozza di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande

TRA

La **Regione Piemonte**, Cod. Fisc. 80087670016, rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Competitività del Sistema Regionale, dott.ssa Giuliana Fenu, nata a Torino il 24/04/1969, domiciliata ai fini della carica presso la sede regionale di Torino, via Pisano 6,

E

La **società SICURAZIENDA s.r.l.** con sede legale in Torino, via Frejus 106, Cod.Fisc. 11131470012, rappresentata dal sig. Roberto Cocchiarone, in qualità di rappresentante legale, nato a Napoli il 29/05/1967 Cod.Fisc. (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, via Frejus, 106.

Premesso che:

- le leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., rispettivamente gli articoli 17 e 5, stabiliscono che la Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di formazione per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nonché per l'aggiornamento professionale degli operatori in attività nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti già operanti nel settore della formazione professionale e che detti corsi non comportano oneri a carico della Regione poiché posti a carico degli enti gestori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico dei partecipanti;
- con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 è stato istituito il corso di formazione professionale valido per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;
- con D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 è stato istituito il corso di formazione di aggiornamento professionale rivolto ai titolari di esercizio in attività (o loro delegati) nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande;
- le succitate deliberazioni regionali dispongono che, ai fini della stipulazione della convenzione di cui agli articoli 17 e 5, l.l.r. n. 28/1999 e s.m.i. e n. 38/2006 e s.m.i., il soggetto interessato alla gestione del corso deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale competente e

dichiarare:

- di essere accreditato per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006;
 - di avere comprovata esperienza formativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e/o nel comparto del commercio alimentare;
 - che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento del corso sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l'istanza pervenuta in data 30/03/2015 ns prot. n. 4960/A19080 del 30/03/2015, successivamente integrata il 23/04/2015 ns prot. n. 6390/A19080 del 23/04/2015 è stata valutata positivamente,

si conviene e si stipula quanto segue,

Articolo 1

L'Amministrazione regionale individua quale ente per la gestione del corso in oggetto, la società SICURAZIENDA s.r.l. con sede legale in Torino, via Frejus, 109, nel prosieguo denominata "ente gestore", Cod.Fisc. 11131470012, rappresentata dal sig. Roberto Cocchiarone, in qualità di rappresentante legale, nato a Napoli il 29/05/1967 Cod.Fisc. (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, via Frejus, 106.

Articolo 2

L'ente gestore dichiara essere accreditato per le macrotipologie "C", presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006.

Articolo 3

L'ente gestore si impegna a:

- gestire i corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto di quanto previsto dalle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n.103-12937 del 21/12/2009;
- attivare i corsi presso ciascuna delle sedi operative indicate all'articolo 4 del presente atto, previa comunicazione alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese, casella di posta elettronica "corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it ", della data di avvio e fine corso, del programma didattico, dei docenti, della scheda di iscrizione,

dell'elenco dei partecipanti, dell'autodichiarazione di aver richiesto e ottenuto o non aver richiesto agevolazioni di parte pubblica per le attività formative in oggetto, di una sintetica relazione annuale illustrante le criticità riscontrate;

- comunicare alla casella di posta elettronica sopra indicata eventuali variazioni riguardanti le sedi elencate all'articolo 4 della presente convenzione.

Articolo 4

L'ente gestore dichiara di erogare i corsi di formazione presso la sede di Torino, via Frejus, 106.

Articolo 5

I corsi professionali oggetto della presente convenzione non comportano oneri a carico della Regione come stabilito dalle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i.

Articolo 6

E' responsabilità dell'ente gestore che eroga i corsi di formazione applicare puntualmente le disposizioni delle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n. 103-12937 del 21/12/2009. Le prescrizioni in esse indicate vanno affiancate e integrano quelle previste dalle l.l.r.r. n.38/2006 e s.m.i. e n.28/1999 e s.m.i..

Articolo 7

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli presso le sedi operative dell'ente gestore al fine di accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente atto.

Articolo 8

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte soltanto con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le variazioni riguardanti l'elenco del succitato articolo 4, che devono essere comunicate dall'ente gestore secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

Articolo 9

La presente convenzione produrrà gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente prorogata fino a nuove disposizioni in materia.

Le parti potranno in ogni caso recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10

Le parti dichiarano di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i..

L'ente gestore dichiara di acquisire dai soggetti partecipanti ai corsi il consenso al trattamento dei dati personali da parte della Regione Piemonte per le finalità espresse nella presente convenzione.

Articolo 11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

Articolo 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nelle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n. 103-12937 del 21/12/2009, nonché le norme dettate dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i. articolo 5 e dalla l.r. n. 28/1999 e s.m.i. articolo 17 sulla formazione professionale e, se applicabili, quelle del Codice Civile in materia contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Regione Piemonte

Il Direttore Regionale

Direzione Competitività del Sistema Regionale

dott. ssa Giuliana Fenu

SICURAZIENDA s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Roberto Cocchiarone

REGIONE PIEMONTE

Bozza di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande

TRA

La **Regione Piemonte**, Cod. Fisc. 80087670016, rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Competitività del Sistema Regionale, dott.ssa Giuliana Fenu, nata a Torino il 24/04/1969, domiciliata ai fini della carica presso la sede regionale di Torino, via Pisano 6,

E

L'associazione **APITFORMA** con sede legale in Torino, via Imperia, 2/A, P.IVA 09060140010, rappresentata dal sig. Giancarlo Giuseppe Boesso, in qualità di rappresentante legale, nato a Torino l'8/08/1957, Cod.Fisc. (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, via Imperia, 2/A.

Premesso che:

- le leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., rispettivamente gli articoli 17 e 5, stabiliscono che la Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di formazione per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nonché per l'aggiornamento professionale degli operatori in attività nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti già operanti nel settore della formazione professionale e che detti corsi non comportano oneri a carico della Regione poiché posti a carico degli enti gestori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico dei partecipanti;
- con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 è stato istituito il corso di formazione professionale valido per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;
- con D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 è stato istituito il corso di formazione di aggiornamento professionale rivolto ai titolari di esercizio in attività (o loro delegati) nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande;
- le succitate deliberazioni regionali dispongono che, ai fini della stipulazione della convenzione di cui agli articoli 17 e 5, l.l.r. n. 28/1999 e s.m.i. e n. 38/2006 e s.m.i., il soggetto interessato alla gestione del corso

deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale competente e dichiarare:

- di essere accreditato per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006;
- di avere comprovata esperienza formativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e/o nel comparto del commercio alimentare;
- che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento del corso sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;

- l'istanza pervenuta in data 27/03/2015 ns prot. n. 4877/A19080 del 27/03/2015, successivamente integrata il 24/04/2015 ns prot. n. 6477/A19080 del 27/04/2015 è stata valutata positivamente,

si conviene e si stipula quanto segue,

Articolo 1

L'Amministrazione regionale individua quale ente per la gestione del corso in oggetto, l'associazione APITFORMA, con sede legale in Torino, via Imperia 2/A, nel prosieguo denominata "ente gestore", P.IVA 09060140010, rappresentata dal sig. Giancarlo Giuseppe Boesso, in qualità di rappresentante legale, nato a Torino l'8/08/1957, Cod.Fisc. (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, via Imperia, 2/A.

Articolo 2

L'ente gestore dichiara essere accreditato per le macrotipologie B e C, presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006.

Articolo 3

L'ente gestore si impegna a:

- gestire i corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto di quanto previsto dalle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n.103-12937 del 21/12/2009;
- attivare i corsi presso ciascuna delle sedi operative indicate all'articolo 4 del presente atto, previa comunicazione alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese, casella di posta elettronica

“corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it “, della data di avvio e fine corso, del programma didattico, dei docenti, della scheda di iscrizione, dell'elenco dei partecipanti, dell'autodichiarazione di aver richiesto e ottenuto o non aver richiesto agevolazioni di parte pubblica per le attività formative in oggetto, di una sintetica relazione annuale illustrante le criticità riscontrate;

- comunicare alla casella di posta elettronica sopra indicata eventuali variazioni riguardanti le sedi elencate all'articolo 4 della presente convenzione.

Articolo 4

L'ente gestore dichiara di erogare i corsi di formazione presso la sede di Torino, via Imperia, 2/A.

Articolo 5

I corsi professionali oggetto della presente convenzione non comportano oneri a carico della Regione come stabilito dalle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i.

Articolo 6

E' responsabilità dell'ente gestore che eroga i corsi di formazione applicare puntualmente le disposizioni delle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n. 103-12937 del 21/12/2009. Le prescrizioni in esse indicate vanno affiancate e integrano quelle previste dalle l.l.r.r. n.38/2006 e s.m.i. e n.28/1999 e s.m.i..

Articolo 7

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli presso le sedi operative dell'ente gestore al fine di accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente atto.

Articolo 8

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte soltanto con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le variazioni riguardanti l'elenco del succitato articolo 4, che devono essere comunicate dall'ente gestore secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

Articolo 9

La presente convenzione produrrà gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente prorogata fino a nuove disposizioni in materia.

Le parti potranno in ogni caso recedere dalla convenzione mediante

comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10

Le parti dichiarano di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i..

L'ente gestore dichiara di acquisire dai soggetti partecipanti ai corsi il consenso al trattamento dei dati personali da parte della Regione Piemonte per le finalità espresse nella presente convenzione.

Articolo 11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

Articolo 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nelle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n. 103-12937 del 21/12/2009, nonché le norme dettate dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i. articolo 5 e dalla l.r. n. 28/1999 e s.m.i. articolo 17 sulla formazione professionale e, se applicabili, quelle del Codice Civile in materia contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Regione Piemonte

Il Direttore Regionale

Direzione Competitività del Sistema Regionale

dott. ssa Giuliana Fenu

SICURAZIENDA

Il Legale Rappresentante

Giancarlo Giuseppe Boesso

REGIONE PIEMONTE

Bozza di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande

TRA

La **Regione Piemonte**, Cod. Fisc. 80087670016, rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Competitività del Sistema Regionale, dott.ssa Giuliana Fenu, nata a Torino il 24/04/1969, domiciliata ai fini della carica presso la sede regionale di Torino, via Pisano 6,

E

La **società ORION s.r.l.** con sede legale in Gravellona Toce (VB), c.so Milano, 67, P.IVA 01762770038, rappresentata dal sig. Gian Luca Milani, in qualità di rappresentante legale, nato a Premosello-Chiovenda il 4/06/1971, Cod.Fisc. (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Gravellona Toce (VB), c.so Milano, 67.

Premesso che:

- le leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., rispettivamente gli articoli 17 e 5, stabiliscono che la Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di formazione per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nonché per l'aggiornamento professionale degli operatori in attività nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti già operanti nel settore della formazione professionale e che detti corsi non comportano oneri a carico della Regione poiché posti a carico degli enti gestori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico dei partecipanti;
- con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 è stato istituito il corso di formazione professionale valido per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;
- con D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 è stato istituito il corso di formazione di aggiornamento professionale rivolto ai titolari di esercizio in attività (o loro delegati) nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande;
- le succitate deliberazioni regionali dispongono che, ai fini della stipulazione della convenzione di cui agli articoli 17 e 5, l.l.r. n. 28/1999 e s.m.i. e n. 38/2006 e s.m.i., il soggetto interessato alla gestione del corso

deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale competente e dichiarare:

- di essere accreditato per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006;
- di avere comprovata esperienza formativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e/o nel comparto del commercio alimentare;
- che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento del corso sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;

- l'istanza ns prot. n. 6340/A19080 del 23/04/2015 è stata valutata positivamente,

si conviene e si stipula quanto segue,

Articolo 1

L'Amministrazione regionale individua quale ente per la gestione del corso in oggetto, la società ORION s.r.l., con sede legale in Gravellona Toce (VB), c.so Milano, 67, nel prosieguo denominata "ente gestore", P.IVA 01762770038, rappresentata dal sig. Gian Luca Milani, in qualità di rappresentante legale, nato a Premosello-Chiovenda il 4/06/1971, Cod.Fisc. (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Gravellona Toce (VB), c.so Milano, 67.

Articolo 2

L'ente gestore dichiara essere accreditato per la macrotipologia C, presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006.

Articolo 3

L'ente gestore si impegna a:

- gestire i corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto di quanto previsto dalle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n.103-12937 del 21/12/2009;
- attivare i corsi presso ciascuna delle sedi operative indicate all'articolo 4 del presente atto, previa comunicazione alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese, casella di posta elettronica "corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it ", della data di avvio e fine corso, del programma didattico, dei docenti, della scheda di iscrizione,

dell'elenco dei partecipanti, dell'autodichiarazione di aver richiesto e ottenuto o non aver richiesto agevolazioni di parte pubblica per le attività formative in oggetto, di una sintetica relazione annuale illustrante le criticità riscontrate;

- comunicare alla casella di posta elettronica sopra indicata eventuali variazioni riguardanti le sedi elencate all'articolo 4 della presente convenzione.

Articolo 4

L'ente gestore dichiara di erogare i corsi di formazione presso la sede di Gravellona Toce (VB), corso Milano, 67.

Articolo 5

I corsi professionali oggetto della presente convenzione non comportano oneri a carico della Regione come stabilito dalle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i.

Articolo 6

E' responsabilità dell'ente gestore che eroga i corsi di formazione applicare puntualmente le disposizioni delle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n. 103-12937 del 21/12/2009. Le prescrizioni in esse indicate vanno affiancate e integrano quelle previste dalle l.l.r.r. n.38/2006 e s.m.i. e n.28/1999 e s.m.i..

Articolo 7

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli presso le sedi operative dell'ente gestore al fine di accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente atto.

Articolo 8

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte soltanto con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le variazioni riguardanti l'elenco del succitato articolo 4, che devono essere comunicate dall'ente gestore secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

Articolo 9

La presente convenzione produrrà gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente prorogata fino a nuove disposizioni in materia.

Le parti potranno in ogni caso recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10

Le parti dichiarano di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i..

L'ente gestore dichiara di acquisire dai soggetti partecipanti ai corsi il consenso al trattamento dei dati personali da parte della Regione Piemonte per le finalità espresse nella presente convenzione.

Articolo 11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

Articolo 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nelle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n. 103-12937 del 21/12/2009, nonché le norme dettate dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i. articolo 5 e dalla l.r. n. 28/1999 e s.m.i. articolo 17 sulla formazione professionale e, se applicabili, quelle del Codice Civile in materia contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Regione Piemonte

Il Direttore Regionale

Direzione Competitività del Sistema Regionale

dott. ssa Giuliana Fenu

ORION s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Gian Luca Milani